

**MESSAGGIO**  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
accompagnante la modifica dell'art. 16 della legge 14 ottobre 1959  
concernente l'istituzione delle condotte veterinarie

(del 13 dicembre 1968)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

La legge del 14 ottobre 1959, istitutrice delle condotte veterinarie, permise la riorganizzazione di 9 condotte, valido strumento per il contadino, per la prevenzione delle malattie diffusibili fra il bestiame e dal bestiame all'uomo, per il controllo degli alimenti di origine animale, per la funzionalità delle Casse assicurazione del bestiame. Esse assicurano allo Stato l'esecuzione delle misure previste dalla legislazione federale nel campo delle epizootie e dell'ispezione delle carni.

Nel corso degli ultimi anni diverse condotte sono venute a trovarsi in difficoltà finanziarie, per fattori che in varia misura interessano le cinque principali componenti (la condotta, il proprietario, il Comune, il veterinario e lo Stato) e che qui succintamente illustriamo.

1. **LA CONDOTTA** : la massiccia diminuzione del bestiame bovino (censimento 1951 : 28.434 bovini ; censimento 1966 : 21.882 bovini), specialmente nelle valli, porta ad una sensibile diminuzione delle tasse pagate dai proprietari e quindi dei contributi comunali.
2. **IL COMUNE** : la partecipazione finanziaria del Comune è giustificata non solo quale aiuto del ceto agrario, ma per motivi che interessano tutta la popolazione, l'ispezione delle carni, la protezione del suolo, dell'abitato, nonché delle acque.
3. **IL PROPRIETARIO** : è il principale interessato al buon funzionamento della condotta. Oltre ad avere un servizio veterinario garantito da norme contrattuali, egli gode di speciali condizioni finanziarie. Infatti :
  - a) non paga l'indennità chilometrica di trasferta : per le regioni discoste ciò costituisce una spesa di parecchie decine di franchi, per ogni intervento ;
  - b) paga le prestazioni veterinarie sulla base di tariffe inferiori di circa un terzo rispetto a quelle in uso nella libera pratica.
4. **IL VETERINARIO** : nelle condotte ticinesi lavora in un ambiente difficile ed ha una possibilità di guadagno inferiore alla media svizzera ed a quello degli accademici delle altre arti sanitarie maggiori.  
L'Ordine dei veterinari ticinesi, con il quale il Dipartimento dell'economia pubblica ha ripetutamente discusso il problema, chiede alle condotte un sensibile aumento dell'indennità attuale. Si tratta di un aumento medio annuo di franchi 20.000,— che, in questa misura, non potrà tuttavia essere accolto.  
La indennità fissa comprende :
  - a) l'indennità di trasferta, che si riferisce ad un percorso globale medio di circa 25.000 km. all'anno ;

b) un adeguamento indiretto delle tariffe per le visite e gli interventi, tariffe che sono inferiori a quelle applicate nell'esercizio della libera pratica ;

c) l'indennità per l'obbligo di presenza.

Questa indennità, siccome il veterinario per ogni intervento professionale percepisce dal proprietario un onorario, secondo speciale tariffa, non è uno stipendio pieno e neppure il guadagno. Il veterinario infatti esercita nel campo privato ed ufficiale, come avviene per ogni altro professionista non legato a una condotta.

Il Consiglio di Stato si preoccupa del problema veterinario nel Cantone. Il Ticino, come in altri settori, si trova in posizione diversa dalla norma svizzera. Nella Confederazione vi è abbondanza di veterinari, con buone possibilità di lavoro e di guadagno, mentre nel Ticino essi sono appena sufficienti, hanno di regola un guadagno modesto e con difficoltà possono esser coperti i posti vacanti (condotta di Blenio, aggiunto presso l'Ufficio veterinario cantonale). Partendo da queste premesse il Consiglio di Stato :

a) ha recentemente applicato le massime tariffe professionali previste dalla Confederazione per la lotta ufficiale contro le epizootie ;

b) ha allo studio per una sollecita approvazione l'aumento delle tariffe sulla ispezione delle carni ;

c) approva l'aumento delle tariffe professionali per la pratica privata ed in condotta.

5. LO STATO : il Consiglio di Stato è conscio della necessità di sostenere finanziariamente le condotte, per assicurare alla collettività un servizio sanitario, igienico, ispettivo ed ha aumentato progressivamente i sussidi, vincolati al massimo di Fr. 12.000,— secondo l'art. 16 della vigente legge. Il contributo complessivo di Fr. 54.000,— stanziato nel 1959, è salito a Fr. 93.500,— nel 1967.

Allo scopo di assicurare alle condotte un maggior gettito, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di modificare l'art. 16 della vigente legge, chiamando a sopportare maggiori oneri il proprietario di bestiame, il Comune e il Cantone stesso.

a) Il proprietario pagherà una tassa minima di Fr. 10,— per cavallo, Fr. 5,— per bovino, mulo ed asino, e di Fr. 1,— per suino.

Interessato ad avere un servizio veterinario assicurato ed a minor costo, il proprietario deve contribuire al finanziamento della condotta versando tasse sufficienti ad assicurare un bilancio non passivo.

Nei Comuni in cui esiste l'assicurazione del bestiame bovino, è possibile che in parte o completamente il contributo del proprietario venga assunto dalla Cassa assicurazione del bestiame.

b) Il Comune verserà almeno il 75 % delle tasse pagate dai proprietari. L'opera del veterinario interessa tutta la collettività e specialmente il consumatore.

c) Il Consiglio di Stato propone di portare a Fr. 24.000,— il contributo massimo statale. Questo contributo comprende una riserva da utilizzare secondo le maggiori esigenze finanziarie che si imporranno negli anni avvenire. Ripropone lo stesso criterio già adottato con la legge del 14 ottobre 1959. Tenendo conto delle condizioni particolari di ogni condotta, lo Stato fisserà all'inizio di ogni anno l'ammontare del contributo, usando una parsimoniosa linea di giudizio.

Il contributo, inizialmente, non dovrebbe esser superiore a Fr. 12-18.000,— per condotta.

Chiedendovi di voler approvare la modifica della legge con sollecita procedura, in modo che essa possa esplicare i suoi effetti a decorrere dal 1. gennaio 1969, vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*B. Celio*

p. o. Il Cancelliere :

*A. Crivelli*

Disegno di

## LEGGE

che modifica la legge concernente l'istituzione delle condotte veterinarie  
del 14 ottobre 1959

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 dicembre 1968 n. 1566 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1* — L'art. 16 della legge 14 ottobre 1959 concernente l'istituzione delle condotte veterinarie è così modificato :

### Art. 16.

Al finanziamento della condotta veterinaria contribuiscono i proprietari di bestiame, i Comuni e il Cantone nella seguente misura :

- a) I proprietari di bestiame equino, bovino e suino versano alla condotta una tassa annua per ogni capo che supera i 6 mesi d'età nel corso dell'anno per il quale essa è incassata.

La tassa minima è di :

Fr. 10,— per cavallo,  
Fr. 5,— per bovino, mulo ed asino,  
Fr. 1,— per suino.

La condotta ha la facoltà di istituire con norma statutaria, una tassa di Fr. 0,50 per ogni capo di bestiame caprino e ovino.  
Se il contributo globale così calcolato supera i Fr. 10.000,—, ognuna delle tasse summenzionate può essere ridotta del 20 %.

- b) I Comuni versano alla condotta un sussidio minimo di Fr. 100,—, e in ogni caso almeno pari al 75 % dei contributi pagati dai proprietari. Il Comune di domicilio del veterinario versa un contributo supplementare di Fr. 600,—.

c) Il Cantone versa ad ogni condotta un sussidio annuo massimo di Fr. 24.000,—.

Il Consiglio di Stato fissa l'importo entro il 31 gennaio e lo versa entro il 31 marzo, tenuto conto dei bisogni finanziari della condotta, della situazione geografica ed agricola della regione, delle possibilità di guadagno del veterinario di condotta.

**Art. 2.** — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

---